Supplemento ordinario n. 1 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 354 del 28 dicembre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1983 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 70

EGGE 27 dicembre 1983, n. 730.

Disposizioni per la formazione del bilancio nnuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

SOMMARIO

LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):*

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1983, n. **730.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi per l'anno finanziario 1984.

Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per l'esercizio 1984, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5

miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13.60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

ART. 3.

Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 4.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

ART. 5.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:

a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 7.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del dieci per cento.

All'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole « stabilita annualmente », sono aggiunte le seguenti: « nel quadro di un programma triennale ».

Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del set-

timo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttività previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, può essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al dieci per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttività.

Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.

Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983.

L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome.

ART. 8.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per cento.

Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del dieci per cento.

Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.

Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono così ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, numero 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle giunte camerali a decorrere dal 1984.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.

Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni. La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:

« Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:

da uno a cinque nominativi ... lire 3.000;

per ogni nominativo in più ... lire 300 ».

ART. 9.

Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere uti-

lizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.

ART. 10.

I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.

ART. 11.

Le tariffe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso articolo 25, maggiorata del dieci per cento.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1983.

Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto il seguente:

« ART. 22-*bis*. – Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984 ».

ART. 12.

Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1973, n. 297, possono essere erogati, con le stesse modalità e durata, dalle sezioni autonome

per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità anche a favore delle regioni che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di interesse regionale.

ART. 13.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno è altresì autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:

a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, un importo pari all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983.

I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.

Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131, sono ridotti del dieci per cento.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previste dalla lettera *a*) dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

È elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di settantacinque giorni.

ART. 14.

Al decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 4-*bis*, comma 2, lettera *c*), il secondo periodo è sostitui-

to dal seguente: « La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente *pro-capite,* delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente »;

2) all'articolo 10, comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: « *h*) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

ART. 15.

L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. superiori al 25 per cento rispetto alle erogazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Ove ricorra l'ipotesi accennata, la somma da erogare è determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e i trasferimenti erogati per il 1982, ai sensi degli articoli 5, 5-*bis*, 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983. n. 55. convertito. con modificazioni. nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983. L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.

ART. 16.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4-*bis* e alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell'articolo 15 del predetto decreto-legge.

È consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, nonché per la copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983. n. 131.

ART. 17

Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 6

del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1° gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

ART. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

È istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.

Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.

La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.

Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'arcolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge è contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 19.

Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi

alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonché ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. È consentita, altresì, l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili; l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unità superiore. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad ulteriori assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali è fatto divieto di procedere ad assunzioni.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, della legge 26 aprile 1983, numero 130.

Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unità sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 20.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di pre-

videnza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti commi.

Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

ART. 21.

Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, numero 160, e dall'articolo 14-*septies* del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.

Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al sesto comma.

Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.

ART. 22.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

ART. 23.

Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1° gennaio 1985.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 24.

Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e

del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli *standards* medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli *standards* medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;

c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera *b*) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attività fino alla costituzione della commissione definitiva.

In applicazione dei princìpi di contestualità e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o già scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.

ART. 25.

Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:

esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;

esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;

esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;

per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;

b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:

per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;

per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;

per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.

Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.

ART. 26.

Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati a liquidare le partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate.

La liquidazione di cui al comma precedente può avere luogo solo a fronte di dichiarazione, debitamente documentata, rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, nella quale venga fatto riferimento esclusivamente ai debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983, il termine ultimo di pagamento.

Nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unità sanitaria locale.

La liquidazione degli interessi maturati al 31 dicembre 1984 ha luogo sulla base di apposita rendicontazione che i tesorieri devono presentare al Ministero del tesoro entro il 31 gennaio 1985, in conformità al modello approvato, entro il 31 ottobre 1984, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

Ai fini di cui al presente articolo non si applica la limitazione di cui all'articolo 35, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorità:

a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate di cui al primo comma non liquidate dai tesorieri;

b) a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente già esistenti;

c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.

Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalità con i quali si provvede alla regolarizza-

zione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonché i criteri e le modalità per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.

La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all'articolo 69, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unità sanitarie locali le quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 27.

Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unità sanitarie locali;

b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;

c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;

d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità sanitaria.

A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.

Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.

Il fondo per attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività:

a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;

b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;

c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;

d) ricerca finalizzata;

e) educazione sanitaria.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attività da svolgere.

Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.

Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

ART. 28.

A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo.

Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.

ART. 29.

Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, è ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.

Quando il disavanzo non può essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:

1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;

2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

ART. 30.

Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

ART. 31.

Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle

unità sanitarie locali, nonché di capitolati speciali.

È istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

ART. 32.

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, ai farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosità, con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.

Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Le commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.

Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.

Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi – ad esclusione delle certificazioni obbligatorie

per legge per motivi di studio e di lavoro – e all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.

ART. 33.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, già elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, già elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

ART. 34.

Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.

Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.

Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 250 miliardi a lire 289 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per

la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.

I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

593 miliardi di lire per l'anno 1984;

887 miliardi di lire per l'anno 1985;

745 miliardi di lire per l'anno 1986;

257 miliardi di lire per l'anno 1987.

All'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi ».

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 35.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario può essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle

imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.

A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38, lettera *c*), della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al tasso di inflazione risultante dall'indice prescelto.

Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato « Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali », dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma.

A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.

Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

La lettera *b*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

« *b*) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro ».

La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata

dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:

« *c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonché la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive nei territori di rispettiva competenza.

I predetti istituti sono altresì autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa.

Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'articolo 13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, è esteso, con le modalità e per le finalità ivi previste, all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il mezzogiorno.

Nell'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole « per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle altre « per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare », e le parole « che costituisce il limite del 12 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 6 per cento ».

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi.

A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è autorizzata la concessione di un contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale finanziamento integrativo degli interventi di cui all'articolo 22 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

ART. 36.

È autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.

ART. 37.

Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.

Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e lire 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.

ART. 38.

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del

bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 39.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

ART. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 27 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLE

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
A - MINISTERI					
Legge n 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro cap 4519) .	7 000	7 000	7 000	112 000	2002
Legge n 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap 7732) . .	(a) 10 000	(a) 10 000	—	—	—
Legge n 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n 430 del 1971, e legge n 393 del 1978 - Provvidenze creditizie, per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap 7744) . . .	760	580	—	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile cap 2572) .	4 600	4 600	4 600	46 000	1996
Legge n 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735) . . .	55 000	255.000	(b) 200 000	(c) 200 000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1978
(b) Parte della quota relativa all'anno 1983
(c) Parte della quota relativa all'anno 1984

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap 7752)	110 000	—	—	—	—
Legge n 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria cap. 7541) . .	—	(a) 100.000	50 000	(b) 210 000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Industria cap 7541	(c) 57 793	(c) 60.000	(d) 20 000	—	—
— Trasporti cap 7292 .	(e) 25 000	—	—	—	—
Totale . .	82 793	60 000	20.000	—	—
Legge n 412 del 1975 - Edilizia scolastica (Pubblica istruzione cap 8807)	(f) 17 000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 50 000 relativi all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980
(c) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(f) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro cap. 7764 . .	1 000	—	—	—	—
— Industria cap. 8042	9 000	(a) 9 000	—	—	—
Totale	10.000	9 000	—	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile cap 7551)	(b) 7.500	—	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici. capp 8636, 8646, 8709 e 8710)	400	(c) 400	—	—	—
Legge n 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap 7293)	(d) 4 500	(d) 19 500	(d) 15 000	—	—
Decreto-legge n 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato					
— Tesoro: cap 7743	15 000	(e) 55 000	20 000	—	—
— Industria: cap. 7543	24 000	24 000	24 000	(f) 78.000	1988
Totale .	39 000	79 000	44 000	78 000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.
(b) Quota relativa all'anno 1980.
(c) Quota relativa all'anno 1982
(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1983
(e) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984
(f) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . .	(a) 1 700 000	1 600.000	160.000	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile cap 8051)	(b) 8 000	(c) 4.000	—	—	—
Decreto-legge n 227 del 1976, convertito in legge n 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro cap. 8787)	20 000	20.000	20.000	190 000	1996
Legge n 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile cap 1610) .	3 000	—	—	—	—
Legge n 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3 000	3 000	3.000	24 500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n 902 del 1976, attuazione legge n 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale					
— Tesoro cap 7773	173.000	173.000	173 000	(d) 933 000	1993
— Industria cap. 7545	93.000	93 000	93 000	(e) 393.000	1988
Totale .	266 000	256 000	266 000	1 326.000	—

(a) Comprende milioni 400 000 relativi all'anno 1980
(b) Quota relativa all'anno 1980.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1979
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150 000 relativi all'anno 1983
(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro capp 8786 e 8787)	(a) 120 000	20 000	20.000	210 000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap 7546)	150.000	150 000	150 000	1 030.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro cap. 9004)	(b) 1 520 000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap 7775)	100.000	45.000	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap 7541)	(c) 10.000	10 000	10.000	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap 8001)	(d) 60 000	(e) 10 000	—	—	—
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap 7081	11.000	(f) 10.000	—	—	—

(a) Comprende milioni 100 000 relativi all'anno 1979.
(b) Di cui milioni 120.000 relativi all'anno 1979 e milioni 520 relativi agli anni successivi al 1984
(c) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(d) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1980
(f) Parte della quota relativa all'anno 1983

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Agricoltura capp 7263 e 7264 . . .	4.000	(a) 1.500	—	—	—
Totale .	15 000	11.500	—	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50 000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	(b) 200 000	(b) 250 000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici cap 8405)	(c) 50.000	—	—	—	—
Totale . . .	250 000	250 000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa cap. 7233)	(d) 1 100	(e) 1.200	(f) 1.000	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7593) .	(a) 2 000	(d) 8 000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.

(b) Nel 1984 l'importo comprende parte (milioni 150.000) della quota relativa all'anno 1981, nonchè parte (milioni 50 000) della quota relativa all'anno 1980; nel 1985 l'importo si riferisce alla restante quota (milioni 250.000) relativa all'anno 1982.

(c) Quota relativa all'anno 1980.

(d) Quota relativa all'anno 1983.

(e) Quota relativa all'anno 1984.

(f) Quota relativa all'anno 1982.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Tesoro: cap. 8805)	(a) 40.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro capp 7755 e 8790)	(b) 300 000	(c) 330 000	—	—	—
— Art 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro capp 7772 e 7793)	200 000	(c) 390 000	(d) 300 000	—	—
— Art 33 - Artigiancassa (Tesoro cap 7743)	60 000	60 000	60 000	—	—
— Art 34 - Rifinanziamento legge n 517 del 1975 (Industria cap 8042) . . .	15 000	25 000	25 000	(e) 95 000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro cap 7775)	200 000	155 000	—	—	—
Totale .	775 000	960 000	385 000	95 000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982 (milioni 30 000) e della quota relativa all'anno 1983 (milioni 10.000).
(b) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1983
(d) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(e) Di cui milioni 10 000 relativi a parte della quota 1983 e milioni 10 000 relativi a parte della quota dell'anno 1984

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap 6857)	30.000	30 000	30.000	315.000	1997
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap 7802)	(a) 50.000	—	—	—	—
Legge n 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(b) 20 000	(c) 60.000	—	—	—
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza					
— Lavori pubblici: cap. 9419	—	(d) 20.700	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2 800	—	—	—	—
Totale . . .	2 800	20.700	—	—	—
Legge n 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2 000	2 000	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1982.
(b) Parte della quota dell'anno 1983.
(c) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983
(d) Di cui milioni 18 000 relativi all'anno 1983 e milioni 2700 relativi all'anno 1984

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno *terminale*
Legge n 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici capp. 7531, 8647, 9051 e 9175)	50 000	(a) 119 000	(b) 111 000	—	—
Legge n 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap 8012)	50 000	(c) 40 000	—	—	—
Legge n 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981					
— Art 7, primo comma, e art 4, secondo comma, della legge n. 156 del 1983 - Realizzazione programma triennale 1979-1981 ANAS (Tesoro cap 7789)	457.500	—	—	—	—
— Art 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap 7782)	250 000	(d) 135 000	—	—	—
— Art 10 - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro cap 7755)	(d) 135 000	—	—	—	—

(a) **Di cui milioni 4 000 quale parte della quota relativa all'anno 1982**
(b) **Di cui milioni 50.000, 30.000 e 31 000 quali quote parti relative rispettivamente agli anni 1982, 1983 e 1984**
(c) **Quota relativa all'anno 1983.**
(d) **Parte della quota relativa all'anno 1983**

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa cap 4071)	100 000	(a) 250 000	—	—	—
— Art 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici cap. 8404)	(b) 450 000	—	—	—	—
— Art 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro cap 7743)	80 000	80 000	—	—	—
— Art 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro cap 7775)	140 000	—	—	—	—
— Art 28 - Rifinanziamento della legge n 403 del 1977 per l'attività agricola nelle regioni (Bilancio: cap 7081)	(a) 150.000	—	—	—	—
Totale	1 762 500	465 000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983

(b) Di cui milioni 350 000 relativi alla quota dell'anno 1982 e milioni 100 000 relativi a parte della quota dell'anno 1983

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti cap. 7296)	550.000	(a) 450.000	—	—	—
Legge n 219 del 1981 e art 10, terzo comma, della legge n 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio cap. 7500) .	2 000.000	1 416 000	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp 8022 e 8801	6.000	4 000	—	—	—
— Commercio estero cap 1612 . . .	6 000	4 000	—	—	—
Totale	12 000	8 000	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500 000	500 000	490 000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1982

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 309 del 1981, decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n 231 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro cap. 8023)	1 345 000	1 345 000	1 345 000	7 270 000	1992
Legge n 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali cap. 8013) . .	2 000	2 000	—	—	—
Legge n 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza cap. 7404) . .	10 000	10 000	10 000	55 000	1992
— Art. 33 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza cap. 7403)	200	—	—	—	—
— Art 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali cap 7551)	4.000	4 000	4 000	22 000	1992
— Art 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza cap 3028)	60 000	60 000	—	—	—
Totale .	74.200	74 000	14.000	77 000	—

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 598 del 1981 - Basilica di San Marco e duomo di Monreale (Lavori pubblici capp 8702 e 8703) .	550	5 550	—	—	—
Decreto-legge n 789 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n 53 del 1982 - Autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale (Bilancio cap 7085)	(a) 20 000	—	—	—	—
Decreto-legge n 807 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n 63 del 1982 - Autorizzazione alla GEPI S.p A di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica					
— Art 6 - Conferimento al fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Tesoro cap 7787)	50 000	—	—	—	—
Decreto-legge n 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti					
— Tesoro capp 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171 .	600 000	(b) 1 600 000	500 000	(c) 400 000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983
(b) Di cui milioni 800 000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 100 000 relativi a parte della quota dell'anno 1984
(c) Quota parte relativa all'anno 1984

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Lavori pubblici capp 8267 e 8271	(a) 240 000	(b) 335 000	(c) 355 000	—	—
Totale .	840 000	1 935 000	855 000	400 000	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici cap 8631)	1 000	12 000	—	—	—
Legge n 41 del 1982 - Piano nazionale della pesca marittima (Marina mercantile capp. 8558 e 8560) . . .	(d) 8 000	—	—	—	—
Legge n. 46 del 1982 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:					
— Artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	(d) 500 000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap 7548)	(d) 280 000	—	—	—	—
Totale . .	780.000	—	—		—

(a) Di cui milioni 120 000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 120 000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale
(b) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983
(c) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) . .	10 000	10.000	10.000	—	—
Legge n 85 del 1982 - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (Industria: cap 7054) .	(a) 1 167.000	—	—	—	—
Legge n 90 del 1982 - Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap 2779)	145.000	—	—	—	—
Legge n. 308 del 1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Industria: capp. 7706, 7707 e 7709)	(b) 300.000	120.000	120.000	—	—

(a) Lo stanziamento comprende parte (milioni 432.000) della quota relativa all'anno 1982.
(b) Di cui milioni 180.000 relativi all'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità di impegno decennale con decorrenza 1983, rinviata al 1984

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro cap. 7772)	—	1 000 000	(a) 1.000 000	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	600	1987
Legge n 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro cap. 7749) . .	4 000	4.000	11.000	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
— Tesoro capp 7743, 7775, 7789 e 8173 .	780 000 (b)	530.000	430.000	1 950.000	1990
— Lavori pubblici cap 7872 . . .	1 000	1.000	1.000	—	—
Totale	781.000	531.000	431.000	1 950.000	—
Legge n 531 del 1982 e art 7 della legge n 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: capitoli 7274 e 7275)	138.000	150.000	150.000	(c) 267.000	1987

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.
(c) Di cui milioni 107 000 quale parte della quota dell'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 568 del 1982 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari (Lavori pubblici: cap. 7597)	8.160	—	—	—	—
Decreto-legge n. 697, del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	20.000	50 000	50 000	(a) 280.000	1991
Legge n 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	(b) 76.000	(b) 103 000	(b) 152.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810	787.500	953 500	92 500	200.000	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10 000	10.000	55.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	10.500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170)	92 000	153 000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20 000	20 000	—	—	—
Totale	920 000	1 147 000	102.500	255.000	—

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia					
— Tesoro: cap 8788	100 000	56 000	—	—	—
— Esteri: capp 1135 e 1136	500	500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp 7206 e 7272	18 000	27 000	—	—	—
Totale . . .	118.500	83 500	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024) . .	30 000	91 000	91 000	—	—
Legge n 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma, Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro cap 7775)	115.000	322 000	322.000	1.741 000	1989

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 10, secondo comma - Intervento statale per l'edilizia a Napoli (Tesoro: cap 8908)	650 000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap 7546)	650.000	650 000	650 000	2 900 000	1997
— Art 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap 7743)	140 000	140 000	140.000	420 000	1989
Totale	1 555.000	1 112.000	1 112 000	5 061 000	—
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro cap. 7759)	—	(a) 1 800.000	—	—	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	(b) 180 000	(c) 225.000	90.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986
(c) Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: cap. 8797	2.000	2.000	2 000	32 000	2002
— Bilancio: cap 7088	30.000	40.000	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8560	32.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap 9067	2 000	—	—	—	—
Totale	66 000	42 000	2 000	32.000	—
Legge n 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo:					
— Tesoro: capp 7768 e 8164	3.500	—	—	--	—
— Turismo: capp 8032 e 8040	4.000	2 000	2.000	12.000	1992
Totale	7.500	2.000	2.000	12 000	—

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Industria capp. 7042 e 7045)	(a) 2.650	(a) 6.800	(a) 8.950	(b) 2.000	—
Decreto-legge n. 371 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro capp. 7747 e 8795)	50.000	46.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con legge finanziaria					
Legge n 156 del 1983 - Provvidenze a favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro cap 8791)	93.000	27.000	—	—	—
Legge n 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap 7811)	150 000	30 000	150 000	1 220 000	1992
Legge n 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Lavori pubblici capitoli 8245, 9058 e 9059)	5 950	5 950	5 450	7 700	1987
Legge n 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera (Turismo: cap 7540)	125 000	125 000	—	—	—

(a) **Di cui milioni 2 150** quale prima annualità **del nuovo limite di** impegno decennale
(b) **Parte della quota relativa all'anno 1984.**

Segue TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
B) AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni					
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	593.000	497.000	354 000	257 000	1987
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	4.000	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549) . .	120 000	100.000	70 000	15 000	1987
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato					
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.500 000	3.700 000	4.300.000	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
Istituzione dell'Agenzia per il controllo sull'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei Paesi a regime dittatoriale . . .		(*a*) 3.000
MINISTERO DEL TESORO		
Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) .	1.330.000	
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna	12.100	
Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato	6.500	
Contributo all'Associazione « Italia Nostra » per il quinquennio 1984-1988	500	
		1.349.100
MINISTERO DELLE FINANZE		
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria		45.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero	36.500	
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee	2.500	
		39.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore		35.000

(*a*) Corrispondentemente è ridotto da lire 18.000 milioni a lire 15.000 milioni l'accantonamento per « Censimento generale degli italiani all'estero » alla sezione « Ministero del tesoro » dell'elenco n. 6 del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
MINISTERO DELL'INTERNO		
Rinnovo del contratto polizia (indennità operative)	610.000	
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	30.000	
		640.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici .		3.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Aumento contributo Comitato nazionale FAO		400
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia		8.850.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale .		25.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPE 5 maggio 1983		40.000
		11.029.500

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)	20.000	
Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981	10.000	
		30.000
MINISTERO DEL TESORO		
Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991 . . .	840.000	
Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico	260.000	
Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi	20.000	
Collaborazione con la Jugoslavia nel settore della pesca marittima nell'Adriatico . .	4.800	
Aumento capitale BAS (3° aumento) . .	4.500	
		1.129.300
MINISTERO DELLE FINANZE		
Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) S.p.A. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta Società		30.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento		Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Edilizia penitenziaria (rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981)		250.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero . . .		10.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare .		80.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Edilizia demaniale . .	200.000	
Opere idrauliche	200.000	
Costruzione caserme carabinieri .	10.000	
		410.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	**Importo in milioni di lire**	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Integrazione del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni) .	50.000	
Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)	73.000	
Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura	400.000	
		523.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981 .		20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982) .		37.700
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Fondo investimenti ed occupazione (1) .	8.000.000	
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia	200.000	
		8.200.000
		10.720.000

(1) di cui lire 5.000 miliardi per apporto ai fondi dotazione delle Partecipazioni Statali.

TABELLA D

TABELLA INDICANTE IL NUMERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA O TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMUNQUE DENOMINATI NON SPETTANTI IN RAPPORTO AL REDDITO FAMILIARE ANNUALE

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	Numero delle persone a carico			
	1	2	3	4 ed oltre
	Numero dei trattamenti di famiglia di cui cessa la corresponsione			
— Da 28.001.000 a 30.000.000	1	1	0	0
Da 30.001.000 a 32.000.000 . . .	1	2	1	0
— Da 32.001.000 a 34.000.000 . . .	1	2	2	1
— Da 34.001.000 in poi .	1	2	3	4

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651190/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200833541)

L. 2.000